



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado

CF: 92034120805 CM: RCIC84300P CU: UFOSMA

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabria (RC) Tel. 0966/371202

e-mail: rcic84300p@istruzione.it PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it Sito Web: www.icbagnara.gov.it

Prot. n. 2223

Bagnara Calabria, lì 11/03/2020

Ai collaboratori scolastici
SEDE

Oggetto: precisazioni in merito a mancata prestazione dei collaboratori scolastici per attivazione dei contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 in attuazione delle MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Com'è noto, con nota n. 279 dell'8 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha disposto che "Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, **limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90**"

Con successiva nota, la n. 323 del 10-03-2020, è stato precisato che "**Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa**, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.)."

Pertanto, come prescritto nelle citate note, il dirigente scolastico avrà cura, prioritariamente, di defalcare i giorni di assenza del personale collaboratore scolastico effettuati nel periodo di attivazione dei contingenti minimi, da eventuali giorni di ferie non godute relativi all'anno scolastico precedente e, successivamente, di fare ricorso alla fattispecie dell'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) per i restanti giorni di assenza dal servizio.

Si sottolinea che tutte le misure adottate in questi giorni dall'Istituzione scolastica costituiscono **MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**, pertanto si invita tutto il personale a rimanere presso il proprio domicilio ed a limitare al massimo i contatti sociali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Ramondino